

AVVISO PUBBLICO

“APEA – Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate”

FAQ

(2 aprile 2021)

Qualificazione APEA regionale

Per le questioni che attengono alla qualificazione di APEA Regionale, procedimento di competenza diretta dell'Amministrazione Regionale senza il coinvolgimento di Lazio Innova, si faccia riferimento all'apposito portale “green Lazio” del sito istituzionale della Regione Lazio, dedicato a tale procedimento e, per richiedere eventuali chiarimenti, agli indirizzi mail samancini@regione.lazio.it e gmandarino@regione.lazio.it.

Verificatore ambientale

- 1. Come si può verificare che il professionista che deve sottoscrivere la relazione sugli impatti ambientali di cui all'art. 1 (i) dell'Avviso, abbia i requisiti ivi previsti?**

La relazione deve essere sottoscritta da un “verificatore ambientale”, ovvero un professionista certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o un verificatore EMAS abilitato.

I professionisti certificati ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 sono individuabili nella banca dati del sito di Accredia, l'ente unico di accreditamento designato dal governo italiano ai sensi dal Regolamento CE 765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC 17011, al seguente link:

https://services.accredia.it/fpsearch/accredia_professionalmask_remote.jsp?ID_LINK=1749&area=310

effettuando la ricerca inserendo “14001” nel campo “Norma”.

I professionisti abilitati quali verificatori ai sensi del Regolamento EMAS da parte del Organismo Competente nazionale previsto dal regolamento stesso (in Italia il Comitato Ecolabel Ecoaudit istituito con il DM 413/95), sono individuabili nell'apposita pagina del sito dell'ISPRA (che garantisce il supporto tecnico al Comitato) di cui si riporta il link:

<https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/verificatori/elenco-nazionale-verificatori-accreditati>

Si rammenta che sia la relazione sull'impatto ambientale, sia quella relativa alla cantierabilità degli investimenti che deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato, sono da produrre in sede di presentazione della Domanda e che sui relativi costi è previsto un contributo De Minimis (Tipologia di Intervento J di cui all'art. 1 dell'Avviso).

Aiuti di Stato

- 2. Fatto salvo che il contributo del 50% in regime di De Minimis non può superare 200.000,00 Euro si può presentare un piano di investimento superiore a 400.000,00 Euro e coprire con fondi propri la differenza?**

Sì, non esiste un limite massimo all'investimento, ma solo al contributo De Minimis (200.000 Euro di aiuti concessi a titolo De Minimis ad una Impresa Unica nell'anno in corso e nei due precedenti).

- 3. L'impresa interessata al bando in oggetto ha ottenuto degli aiuti che nel Registro Nazionale degli Aiuti riportano la seguente dizione: “TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive**

modifiche.” Tali aiuti erodono il massimale dei contributi concedibili ai sensi del De Minimis previsti nell’Avviso?

No. Gli aiuti concessi nell’ambito del “*Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*” (Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche) non erodono il massimale dei contributi concedibili ai sensi del De Minimis.

Gli aiuti concessi nell’ambito del “*Quadro Temporaneo ...*” (“*Temporary Framework*” in inglese, da cui la sigla “TF”) sono tutti censiti nel registro Nazionale degli Aiuti con la dizione “*TF COVID-19 - Sezione ... della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche.*”, con l’unica variazione consistente nell’indicazione della Sezione attivata a seconda dell’aiuto (“3.1”, “3.2”, etc.).

Peraltro gli aiuti concessi nell’ambito del “*Quadro Temporaneo ...*” sono cumulabili con gli aiuti concessi a diverso titolo sulle medesime spese ammissibili, nel limite massimo dell’intensità di aiuto (%) prevista per la pertinente categoria di aiuto dal regolamento di esenzione o dalla decisione della Commissione UE, o nel limite del 100% per gli aiuti De Minimis. La maggior parte degli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2, vale a dire garanzie pubbliche su prestiti bancari, non sono concessi a fronte di spese ammissibili.

4. È possibile il cumulo con i Certificati Bianchi? Si fa presente che il DM 11 gennaio 2017 così come modificato dal DM 10 maggio 2018 prevede il divieto di cumulo dei certificati bianchi esclusivamente con altri incentivi “statali”, ammettendone, pertanto, la cumulabilità con eventuali incentivi erogati da enti regionali locali o comunitari (ad esempio i POR FESR per i quali il soggetto erogatore è la Regione).

Per quanto riguarda l’Avviso, i limiti di cumulo tra gli aiuti di Stato previsti e altri finanziamenti pubblici sono trattati all’art. 3, che recita:

“L’ammontare complessivo degli Aiuti dovrà comunque rispettare:

- a. il divieto di cumulo con altri Aiuti (compresi quelli in regime De Minimis) concessi sulle stesse Spese Ammissibili, ove tale cumulo comporti il superamento dell’intensità di Aiuto o dell’importo di Aiuto più elevati fissati in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione UE;*
- b. eventuali vincoli previsti dalla normativa relativa ad altre forme di sostegno ottenute sulle medesime spese;*
- c. il massimale per singola Impresa Unica previsto dal De Minimis per l’ammontare dei contributi concessi a valere su tale regime e i massimali previsti all’art. 4 del RGE per i contributi concessi ai sensi di tale Regolamento”.*

Per quanto riguarda i TEE si rimanda alla Guida Operativa del GSE approvata con Decreto Direttoriale del 30 aprile 2019 del MISE (si veda il chiarimento 3). La normativa nazionale prevede la cumulabilità degli incentivi cd. Certificati Bianchi con gli incentivi regionali (e più in generale non statali), ma fermo restando il rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Per quanto riguarda i TEE si rimanda alla Guida Operativa del GSE approvata con Decreto Direttoriale del 30 aprile 2019 del MISE. La normativa nazionale prevede la cumulabilità dei c.d. Certificati Bianchi con gli incentivi regionali (e più in generale non statali), ma fermo restando il rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Il GSE ha comunque precisato che l’eventuale finanziamento ricevuto nell’ambito dei POR FESR deve comunque essere decurtato, come qualsiasi finanziamento in conto capitale o a fondo perduto, nella determinazione dell’investimento complessivo dell’intervento ai fini della verifica dell’addizionalità.

Si rappresenta che ai sensi dell'art. 186, paragrafo 2 del Reg. (UE, Euratom) 1046/2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, in particolare, , il valore delle sovvenzioni non può superare l'ammontare dei costi ammissibili.

- 5. L' Appendice 3 "Aiuti per la tutela ambientale" recita "È ammissibile il cumulo tra più Aiuti, nel caso in cui si tratti di Costi Ammissibili diversi o nel limite dell'intensità più elevata prevista dalle disposizioni di riferimento applicabili. Al di là delle disposizioni che disciplinano gli Aiuti in campo ambientale, l'Avviso prevede l'applicazione della categoria di aiuto prevista dall'art. 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" del RGE o con l'intensità di aiuto del 50% in De Minimis, fermo restando il rispetto dei massimali previsti." Non si applica pertanto il divieto di cumulo di cui all'art. 3 dell'Avviso?**

Le regole stabilite all'art. 3 dell'Avviso riguardano il cumulo tra gli aiuti previsti dall'Avviso e altri aiuti o finanziamenti pubblici. Il testo tratto dall'appendice 3 dell'Avviso illustra la possibilità di usufruire nell'ambito dell'Avviso di due diverse tipologie di aiuto per quanto riguarda lo stesso investimento. In particolare ciò può avvenire nel caso in cui l'aiuto per la tutela dell'ambiente è concedibile con il metodo dei cd. costi supplementari rispetto a un investimento analogo ma meno rispettoso dell'ambiente. Ad esempio se un investimento dal costo complessivo di 100.000 Euro ha costi supplementari pari a 30.000 Euro su tale importo si calcola l'aiuto con le intensità più favorevoli previste dagli aiuti per la tutela ambientale, mentre sui restanti 70.000 Euro è concedibile l'aiuto previsto "dall'art. 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" del RGE o con l'intensità di aiuto del 50% in De Minimis, fermo restando il rispetto dei massimali previsti" (per il De Minimis). Si precisa che la scelta tra aiuto De Minimis o ex art. 17 del RGE deve riguardare l'intero importo dell'investimento al netto dei costi supplementari.

Nuove Imprese e riduzione degli impatti ambientali

- 6. Se l'APEA fosse interamente composta da società da costituire o costituite nel 2021 può partecipare al presente Avviso?**

No. I Progetti sostenuti dall'Avviso devono ridurre l'impatto ambientale e quindi devono riguardare produzioni esistenti.

La configurazione esposta pertanto non appare conforme alle previsioni dell'Avviso e nemmeno con le Linee Guida da ultimo integralmente riapprovate con la DGR n. 45 del 11 febbraio 2020, per il riconoscimento della qualifica di APEA da parte della Regione Lazio dato che anche essa prevede un miglioramento di processi produttivi esistenti. La partecipazione di nuove società all'Avviso si immagina possa avvenire soprattutto nel caso di attività imprenditoriali che integrano (rendendolo più circolare) uno o più processi produttivi di altre imprese esistenti aderenti all'APEA.

- 7. In caso di nuova attività produttiva, non potendo essere riferite a una situazione pregressa di consumi, la riduzione di energia e risorse possono essere stabilite da un'analisi energetica prognostica (basata sulle stime) sempre certificata da Esperto di Gestione dell'Energia (EGE) ai sensi del D Lgs. 102/2014?**

No, la riduzione dell'impatto ambientale (incluso il caso dei consumi energetici) deve riguardare produzioni esistenti.

- 8. L'Avviso non è rivolto solo ad imprese con uno storico di consumi energetici, consentendo la partecipazione anche ad imprese da costituire, come possono queste realizzare un investimento per l'efficienza energetica?**

È vero che l'Avviso permette la partecipazione anche di imprese ancora da costituire, ma d'altra parte prevede anche molte tipologie di investimento differenti da quelle finalizzate all'efficienza energetica. Questa è definita dall'art. 2, p. 103 del reg. (UE) 651/2014 e dall'Avviso nella sua

appendice n. 1 *“la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”*. Evidentemente non si può migliorare un consumo di energia che prima dell'investimento non esiste. Gli investimenti finalizzati all'efficienza energetica sono quindi, di fatto, riservati alle aziende esistenti consumatrici di energia e potrebbero anche riguardare una impresa da costituire in casi particolari, ove ad esempio rilevi una azienda esistente (si veda anche il quesito 9).

9. Un'impresa ha appena iniziato l'attività e i suoi consumi energetici derivano da un'utenza di un'altra impresa di cui non si è ancora formalizzata la voltura. L'Esperto in Gestione Energia (EGE) ritiene che, ai fini della diagnosi, questo non sia un problema impeditivo atteso che egli non deve accertare l'aspetto contabile/fiscale ma considerare i consumi solo e soltanto quale strumento di misura. Può tale impresa partecipare all'Avviso?

Se l'EGE ritiene che la Diagnosi Energetica è valida, è molto probabile che la considerino valida anche i soggetti deputati alla valutazione, fermo restando che l'erogazione o la concessione del contributo sarà molto probabilmente condizionata alla voltura. Certamente si tratta però di un caso molto particolare per cui si ritiene necessario che il beneficiario rappresenti correttamente la situazione di fatto, in quanto la riduzione dei consumi energetici richiede che quelli storici siano imputabili all'attività svolta dall'impresa beneficiaria. Appare quindi opportuno che il beneficiario fornisca tutti gli elementi utili per valutare per quale motivo i consumi di un altro soggetto possano considerarsi i consumi storici del beneficiario (ad es. per effetto di un acquisto di un'azienda o di un suo ramo, etc.). Inoltre appare anomalo che una impresa consumi dell'energia che è pagata da altri e quindi è opportuno rappresentare come il consumatore indennizzi il soggetto intestatario dell'utenza nelle more della sua voltura.

10. È ammissibile una domanda presentata da una Aggregazione Stabile ancora da costituire e che si assumerà i rischi di impresa (come previsto all'Art. 2 dell'Avviso) per realizzare edifici e strutture di provata efficienza energetica che saranno affittate a due imprese aderenti all'APEA che già svolgono attività imprenditoriali (ristorazione e ricettività)?

Si rammenta anzitutto che le imprese beneficiarie dell'Avviso devono essere imprese aderenti ad una APEA riconosciuta come tale dalla Regione Lazio e, ferma restando la competenza diretta dell'Amministrazione Regionale su tale riconoscimento, la configurazione dell'APEA prospettata appare non perfettamente rispondente alle “Linee Guida per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate nel Lazio” da ultimo integralmente riapprovate con la DGR n. 45 del 11 febbraio 2020.

Ciò posto, gli investimenti ambientali devono ridurre determinati e precisati impatti ambientali dei cicli produttivi delle imprese aderenti all'APEA; è quindi possibile che ciò avvenga per effetto del trasferimento delle attività di ristorazione e ricettiva di imprese aderenti all'APEA nell'immobile realizzato da un'altra impresa aderente all' APEA (anche di nuova costituzione e anche nella forma di aggregazione stabile), qualora questo sia considerato una misura per l'efficienza energetica nella Diagnosi Energetica da allegare obbligatoriamente alla Domanda.

11. Nel caso di una nuova attività produttiva, priva dei dati storici sui consumi energetici indispensabili per una diagnosi energetica come fa a rispettare il limite minimo del 50% delle spese degli investimenti classificati dalle lettere da A a G (come previsto all'art. 1 dell'Avviso, dopo la lettera L)?

Il limite del 50% citato riguarda la prevalenza, in ogni Progetto, degli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali codificati dall'Avviso (Tipologie di Intervento da A a G) rispetto al totale delle Spese Ammissibili riguardanti le rimanenti Tipologie di Intervento, vale a dire gli investimenti

riguardanti la riduzione di impatti ambientali non codificati dall'Avviso (Tipologia di intervento H), gli investimenti strumentali (Tipologia di intervento I) e le spese ammissibili riguardanti le tipologie di intervento che non hanno natura di investimenti materiali e immateriali in senso stretto (Tipologie di Intervento da J a L).

Il capoverso successivo stabilisce che le Tipologie di Intervento A, B e C riguardanti la riduzione degli impatti ambientali di natura energetica (per la quantificazione dei quali è sufficiente la Diagnosi Energetica) o altre emissioni inquinanti, sono ammissibili anche se non sono *“coerenti con gli obiettivi specifici dell'APEA a cui il richiedente aderisce e con il relativo “programma per il miglioramento dell'efficienza dell'uso delle risorse”*”, a condizione che i restanti Investimenti abbiano tale coerenza e valgano almeno il 50% del totale degli Investimenti previsti dal Progetto.

Altri quesiti sull'ammissibilità dei beneficiari - Startup

12. Se la startup che richiede il contributo è stata costituita di recente - e quindi non ha ancora redatto il primo bilancio - come può dimostrare la capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessaria a completare il Progetto?

L'art. 2 dell'Avviso prevede una distinzione tra le imprese costituite o ancora da costituire al momento della presentazione della Domanda, per quanto riguarda la dimostrazione di avere una adeguata capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessaria a completare il Progetto.

Per quanto riguarda le imprese costituite al momento della presentazione della Domanda prevede che *“I destinatari, al momento della presentazione della Domanda, devono avere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessaria a completare il Progetto, ovvero avere il Fatturato pari ad almeno 10 volte il valore del Progetto non coperto dal contributo. In alternativa, la capacità amministrativa finanziaria e operativa sarà verificata con riferimento al Patrimonio Netto, che deve essere pari ad almeno il doppio del valore del Progetto non coperto dal contributo; in tal caso si considerano anche gli aumenti di capitale versati entro il 30 aprile 2021 (n.d.r. termine ultimo per presentare le domande) se risultano tali consultando il Registro delle Imprese Italiano.”*

Pertanto, in caso di impresa già costituita al momento della domanda, in mancanza di dati relativi al fatturato, si utilizza il parametro del Patrimonio Netto,

Si chiarisce quindi che la specifica previsione che recita *“Nel caso di Imprese ancora da costituire al momento della presentazione della Domanda, la capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessaria a completare il Progetto viene valutata sulla base della attendibilità del business plan, inclusi gli impegni dei suoi futuri soci o clienti e la loro affidabilità, impegni al cui adempimento sarà condizionata la concessione e/o l'erogazione dell' Aiuto”* non si applica se al momento della domanda l'impresa è già costituita.

Altri quesiti sull'ammissibilità dei beneficiari – Imprese agricole

13. L'Avviso (appendice 1, definizione di Settori Esclusi) stabilisce che sono esclusi gli *“investimenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché quelli nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (Allegato I del TFUE)”*. Sono pertanto ammissibili investimenti relativi alla commercializzazione dei prodotti agricoli?

Sì, a condizione che l'investimento sia chiaramente riconducibile alla sola commercializzazione (o più in generale l'investimento non riguardi, anche solo in parte, la produzione primaria dei prodotti agricoli).

14. L'Avviso (appendice 1, definizione di Settori Esclusi) stabilisce che sono esclusi gli *“investimenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché quelli nel settore*

della produzione primaria dei prodotti agricoli (Allegato I del TFUE)”. Taluni progetti che hanno buone potenzialità di ridurre gli impatti ambientali, ad esempio gli impianti di produzione di energia da biomasse derivanti dalla produzione primaria dei prodotti agricoli, richiederebbero però la partecipazione di imprese agricole, è possibile?

La qualifica di APEA regionale può essere riconosciuta anche a quelle a cui aderiscono in parte o in tutto imprese agricole e anche quelle i cui programmi prevedano investimenti relativi alla produzione primaria dei prodotti agricoli come definiti dall'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (es. serre, impianti di irrigazione, altro). È l'Avviso che non può finanziare tali investimenti in quanto non ammissibili al POR FESR (essendo di competenza del FEASR e quindi dei Programmi per lo Sviluppo Rurale – PSR).

Il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli può comunque trarre vantaggio indiretto dall'Avviso.

Si consideri ad esempio la realizzazione di un impianto di produzione di energia da biomasse prodotte nel corso della produzione primaria dei prodotti agricoli (fornitori di combustibile dell'impianto agevolato), ipotizziamo inoltre che l'energia termica sia utilizzata per riscaldare le serre utilizzate per la produzione primaria dei prodotti agricoli (clienti dell'energia prodotta dall'impianto agevolato). Tale intervento è ammissibile a condizione che sia realizzato da un'impresa che non sia una mera interfaccia dei produttori primari di prodotti agricoli (con una regolamentazione dei rapporti del tipo “condominiale”), vale a dire che abbia una propria autonomia patrimoniale con cui si assume il rischio dell'investimento nell'impianto agevolato rimasto a suo carico (al netto del contributo POR) e che quindi nel caso di specie dovrà avere rapporti di natura contrattuale con i produttori primari di prodotti agricoli, nella loro qualità di fornitori di combustibile ed eventualmente di acquirenti dell'energia termica prodotta dall'impianto.

A queste condizioni l'impresa che realizza l'impianto non realizza un investimento riguardante il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, ma quello della produzione di energia, attività imprenditoriale ammissibile all'Avviso POR FESR. È ovvio che nessuna impresa autonoma investirebbe nell'impianto per la produzione di energia da biomasse senza avere certezza sugli approvvigionamenti di combustibile e se del caso sulla vendita del calore, e i produttori primari di prodotti agricoli possono negoziare delle condizioni economiche relativamente vantaggiose per garantire nel tempo tali approvvigionamenti e vendite.

Nulla impedisce che i produttori primari di prodotti agricoli o alcuni di loro siano anche soci dell'impresa che produce energia, purché come più ampiamente argomentato nella risposta al successivo quesito 15, i rapporti societari siano indipendenti da quelli riguardanti l'approvvigionamento e le vendite.

Altri quesiti sull'ammissibilità dei beneficiari – Consorzi

15. Pur avendo preso visione dell'Appendice 5 (Disciplina delle Aggregazioni), non è chiara la differenza tra Consorzio che svolge attività di mercato e Consorzio che non svolge attività di mercato. Un Consorzio che ha un Codice ATECO 70.21 e quindi non svolge attività di mercato deve presentare una domanda in forma aggregata?

Per la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato il soggetto beneficiario dell'aiuto è colui che svolge un'attività imprenditoriale, nel senso che assume il rischio imprenditoriale dell'investimento agevolato.

Se la quota a carico del consorzio dell'investimento è comunque dovuta dai consorziati che poi non hanno l'aspettativa di un profitto per questo loro investimento, ma altre utilità come ad esempio una tariffa ridotta, nulla o pari ai costi di gestione per il trattamento delle loro acque reflue con chiave di riparto predefinita (un po' come in un condominio con relativi millesimi), i beneficiari dell'aiuto sono i singoli consorziati pro-quota (che quindi devono ciascuno essere PMI, aderire all'APEA, avere capienza De Minimis, possedere i requisiti stabiliti dall'appendice 2, ecc. e quindi presentare i relativi

documenti e sottoporsi alle verifiche come fossero una aggregazione temporanea, con il rischio che non tutti siano agevolabili).

Se i consorziati si comportano invece come dei normali soci di una società finanziando la quota dell'investimento non coperta da contributo per realizzare dei ricavi per il trattamento di acque reflue, magari anche prodotte da terzi non consorziati, ma comunque indipendentemente dalle quote dei consorziati (i "millesimi" seguendo l'esempio del condominio) ed assumendosi il rischio di mercato che i ricavi non siano sufficienti a garantire i ritorni sugli investimenti (ed un ragionevole margine di profitto) allora il beneficiario dell'Aiuto è il consorzio stesso.

Ciò posto il codice ATECO 70.21 (Pubbliche relazioni e comunicazione) prevede attività che possono essere svolte sia in modo imprenditoriale che non imprenditoriale e quindi di per sé non fornisce alcuna indicazione utile.

Autoconsumo

16. Una impresa da costituire può realizzare impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile da fornire a imprese aderenti all'APEA e considerare il loro consumi storici al fine di aderire alla finalità di autoconsumo?

Le tipologie di intervento riguardanti l'energia sono quelle previste dall'Avviso all'art. 1 che di seguito si riportano:

- A. Investimenti per l'Efficienza Energetica ovvero quelli che riducono i consumi di energia, a parità di capacità produttiva, previsti e qualificati come tali da una Diagnosi Energetica. Sono inclusi anche impianti di Cogenerazione (inclusa la trigenerazione) destinati all'Autoconsumo e, qualora la fonte di energia termica derivi dal processo produttivo di uno o più Soggetti Aderenti all'APEA, può essere distribuita attraverso sistemi di Teleriscaldamento e Teleraffreddamento Efficienti sotto il Profilo Energetico anche se una parte degli utenti del sistema non sono Soggetti Aderenti all'APEA.*
- B. Investimenti per la Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili destinata all'Autoconsumo. Tale Tipologia di Intervento è ammissibile solo se abbinata ad almeno un intervento rientrante nella Tipologia A."*

Rileva inoltre la definizione di Autoconsumo riportata nell'allegato 1, vale a dire: *"il consumo di energia prodotta dal consumatore medesimo. Un Investimento per la produzione di energia destinata all'Autoconsumo si intende, ai fini del presente Avviso, quello che ha una capacità di produrre energia che non supera il 50% dei consumi medi del richiedente negli ultimi due anni. Fermo restando tale limite quantitativo può essere considerato Autoconsumo anche quello realizzato collettivamente in conformità alla disciplina relativa agli "autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente" e alle "comunità di energia rinnovabile" di cui ai p. 15 e 16 della Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, qualora recepita nell'ordinamento italiano entro il termine ultimo per la presentazione delle Domande e concretamente applicabile a tale data."*

Qualora l'investimento della NewCo riguardi quindi un impianto di cogenerazione (anche alimentato a fonti rinnovabili) appare possibile che lo stesso riduca gli impatti ambientali di altre imprese esistenti aderenti all'APEA riducendo i consumi storici di queste ultime laddove si impegnano ad acquistare l'energia termica prodotta dalla NewCo (Tipologia di Intervento A). Qualora invece la cessione alle imprese esistenti riguardi energia elettrica non risulterebbe possibile nell'ordinamento italiano che le imprese esistenti possano impegnarsi ad acquistarla dalla NewCo (e quindi ridurre il loro impatto ambientale rispetto al passato) tranne che nel caso degli *"autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente"* o delle *"comunità di energia rinnovabile"* (Tipologia di Intervento B).

Tali istituti di cui ai p. 15 e 16 della Dir. (UE) 2018/2001 sono stati recepiti, in via sperimentale, nell'ordinamento italiano con il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito con Legge 28 febbraio 2020, n. 8) e sono ora concretamente applicabili.

Il quadro normativo di attuazione è stato infatti completato con la deliberazione 318/2020/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), recante le modalità e la regolazione economica relative all'energia oggetto di condivisione, e con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020, che individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili, inseriti nelle suddette configurazioni.

Il GSE ha, infine, pubblicato nel mese di dicembre 2020, una prima versione delle Regole Tecniche che disciplinano l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa nell'ambito di comunità e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile, descrivendo nello specifico i requisiti, le modalità di richiesta per l'accesso al servizio, lo schema di contratto standard, i criteri di calcolo e le tempistiche di erogazione dei contributi.

Si è consapevoli che tali istituti sono limitati a nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile di piccola taglia (fino a 200 kW di potenza e all'interno dello stesso edificio o connesso su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina secondaria). D'altra parte la regolamentazione delle reti per la distribuzione di energia elettrica è di competenza statale e comunitaria e l'Avviso ha cercato di valorizzare le timide aperture concesse da tale regolamentazione (solo potenziali all'atto dell'emanazione dell'Avviso) rispetto al previgente divieto totale di nuove reti di distribuzione private.

17. La produzione di energia da fonti rinnovabili degli investimenti finanziabili destinata all'autoconsumo (lettera B dell'art. 1) deve essere utilizzata dalla stessa azienda beneficiaria che realizza l'investimento o può essere ceduta in rete almeno in parte?

Fuori dal caso degli "autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente" o delle "comunità di energia rinnovabile" (di cui al quesito 16 precedente) l'Appendice 1 definisce "«Autoconsumo»: il consumo di energia prodotta dal consumatore medesimo. Un Investimento per la produzione di energia destinata all'Autoconsumo si intende, ai fini del presente Avviso, quello che ha una capacità di produrre energia che non supera il 50% dei consumi medi del richiedente negli ultimi due anni (...)".

Il POR FESR infatti può finanziare la produzione di energia elettrica solo se destinata all'autoconsumo e, in mancanza di una definizione concretamente applicabile, l'Avviso ha stabilito che la massima capacità produttiva dell'impianto agevolabile sia limitata al consumo annuo medio registrato nei precedenti due anni dal beneficiario (somma dei consumi negli ultimi due anni diviso due), ritenendo questa la migliore stima possibile dei consumi del beneficiario negli anni in cui l'impianto produrrà energia. Per certezza del diritto non sono previste revoche anche parziali del contributo concesso qualora i consumi energetici del beneficiario dovessero in futuro rivelarsi inferiori al consumo annuo medio registrato nei precedenti due anni dal beneficiario (per effetto di misure per l'efficienza energetica, per una riduzione dei livelli di produzione o per altri motivi che non costituiscono irregolarità), nel qual caso l'energia elettrica prodotta e non consumata dal medesimo beneficiario può essere ceduta in rete.

18. Per investimento per la produzione di energia destinata all'Autoconsumo, la cui capacità di produrre energia non supera il 50% dei consumi degli ultimi due anni, si intende ogni singolo investimento o il totale degli investimenti rientranti nella Tipologia di Intervento B? Esempio: investimento in pannelli fotovoltaici per il 40% di fabbisogno energetico più un investimento in impianto di cogenerazione per un ulteriore 40%, per un totale del 80% del fabbisogno energetico. È possibile configurare i costi ammissibili come nell'esempio e arrivare all'80%?

Per la verifica dell'Autoconsumo si deve considerare il complesso degli investimenti rientranti nella Tipologia di Intervento B, che nell'esempio sono solo quelli per l'impianto fotovoltaico, in quanto gli

impianti di cogenerazione rientrano nella tipologia di intervento A (investimenti per l'efficienza energetica).

19. Per quanto riguarda il biennio di riferimento della Diagnosi Energetica utile a determinare i consumi storici e quindi il dimensionamento dell'investimento per la produzione di energia destinata all'Autoconsumo, va considerato il biennio 2019 e 2018 o quello 2019 e 2020?

Il biennio può anche non coincidere con degli anni solari, ma la Diagnosi Energetica deve essere comunque aggiornata e avere una giustificazione logica.

Il ricorso a dati che non comprendono il 2020 appare particolarmente appropriato per quelle imprese che a causa della crisi dovuta alla pandemia possono considerare i consumi del 2020 del tutto anomali rispetto i loro consumi previsionali.

Viceversa i dati 2019-2020 potrebbero risultare più aderenti ai consumi previsionali per imprese che nel 2018 avevano ancora una operatività limitata (ad esempio perché in fase di avviamento) e non hanno subito riduzioni significative del ciclo produttivo.

Più in generale la norma UNI CEI EN ISO 16247-1 richiede che i dati siano normalizzati, come d'altra parte è riportato nella definizione comunitaria di Efficienza Energetica riportata nella appendice 1 dell'Avviso («*Efficienza Energetica*»: *la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico; (art. 2 p. 103 del RGE)*), sicuramente gli Esperti in Gestione Energetica devono tenere in considerazione le condizioni del tutto peculiari dell'attuale ciclo economico nell'effettuare tale normalizzazione.

Sostegno all'Avviamento (tipologia di intervento L)

20. Il sostegno (a fondo perduto) ai fabbisogni finanziari per l'avviamento ai sensi dell'art. 22 del RGE, si può richiedere anche se la startup è stata costituita da 3 mesi e quindi non ha ancora redatto il primo bilancio (conto economico)?

L'art. 2 dell'Avviso prevede che i *“Progetti che comprendono la Tipologia di Intervento L ... possono essere realizzati esclusivamente da Piccole Imprese:*

- *da costituire o costituite da non oltre 5 anni al momento della presentazione della Domanda, e che non abbiano rilevato attività di un'altra Impresa o essere frutto di una fusione a cui partecipa anche una sola Impresa costituita da più di 5 anni;*
- *che non siano o non saranno controllate da una singola Impresa o congiuntamente da più Imprese che rientrano in una Impresa Unica;*
- *che non abbiano mai distribuito utili.”*

Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 22 del RGE può essere pertanto richiesto anche da Piccole Imprese già costituite, ferme restando le altre condizioni, tra cui quella di cui al primo *“bullet point”*.

Peraltro l'art. 4 dell'Avviso prevede tra la documentazione da caricare su GeCoWEB Plus, come parte della richiesta, *“il business plan ...”*, non solo *“nel caso di Imprese da costituire”*, ma *“comunque qualora sia richiesto il sostegno per l'avviamento di cui alla Tipologie di Intervento L”*.

21. Nel caso dell'aiuto per l'avviamento, si può calcolare il punto di pareggio facendo riferimento al Conto Economico previsionale, ovviamente ben argomentato, estrapolato dal business plan presentato? Per calcolare il fabbisogno finanziario per raggiungere il punto di pareggio si fa riferimento solo al primo anno di produzione o finché è prevista una perdita?

L'art. 3 prevede che il "sostegno ai fabbisogni finanziari per l'avviamento ai sensi dell'art. 22 del RGE (n.d.r. la Tipologia di Intervento L), ... è dimensionato sugli effettivi fabbisogni finanziari necessari a raggiungere il punto di pareggio evidenziato nel business plan, ma non potrà comunque superare il minore importo tra:

- il massimale previsto dall'art. 22 del RGE pari a 400.000,00 Euro o, per i Progetti interamente realizzati in una Zona Assistita, a 600.000,00 Euro;
- il 100% degli apporti cash dei soci o consorziati, effettivamente versati a titolo di capitale sociale, incluso eventuale sovrapprezzo, o finanziamenti soci in conto capitale per la realizzazione del Progetto successivamente alla data di finalizzazione del Formulario;
- il 25% delle Spese Ammesse per gli Investimenti previsti dal Progetto."

Non si ravvisa in alcun punto dell'Avviso che il punto di pareggio, utile a definire il relativo fabbisogno finanziario, debba essere raggiunto nel primo anno di produzione.

L'art. 4 infine prevede tra la documentazione da caricare su GeCoWEB Plus come parte della richiesta "nel caso di Imprese da costituire o comunque qualora sia richiesto il sostegno per l'avviamento di cui alla Tipologie di Intervento L: il business plan con un orizzonte temporale di almeno tre anni successivi alla realizzazione degli Investimenti, con evidenza dei fabbisogni finanziari e degli elementi a sostegno di quanto ivi previsto, in particolare per quanto riguarda le coperture finanziarie, le tecnologie, l'organizzazione, gli approvvigionamenti e gli sbocchi di mercato."

22. Ai fini del calcolo del 25% delle Spese Ammesse per "Investimenti previsti dal Progetto" quale massimale per determinare l'importo dell'aiuto per l'avviamento, si intendono quelle realizzate direttamente dalla "nuova iniziativa imprenditoriale" o quelli complessivi di tutti i soggetti aderenti alla medesima APEA?

Si devono calcolare quelli realizzati direttamente dalla "nuova iniziativa imprenditoriale".

23. Nel calcolo della perdita, e del conseguente punto di pareggio, nei costi si devono eliminare gli ammortamenti dei macchinari per i quali stiamo chiedendo il contributo previsto dall'Avviso?

Il punto di pareggio deve intendersi finanziario (con riferimento al cd. *cash flow*) in quanto finalizzato a definire gli "effettivi fabbisogni finanziari" e quindi gli ammortamenti non rilevano. In ogni caso per la normativa civilistica e fiscale il costo ammortizzabile di un bene va ridotto dei contributi pubblici ricevuti riguardanti l'acquisto di tale bene (cd. contributi in c/impianti) e di conseguenza sono ridotti proporzionalmente i relativi ammortamenti.

Altre questioni su Tipologie di Intervento e Spese Ammissibili

24. Tra le spese ammissibili sono previste anche opere murarie (art.4 lettera a) e anche la creazione di una nuova attività produttiva o l'ampliamento di una nuova unità produttiva esistente (lettera b). Su quale azione tale investimento deve essere classificata (4.2.1, 3.1.2 o 3.3.1) e come sono considerati tali investimenti ai fini del criterio B.1 dell'art. 6 dell'Avviso (rapporto tra la riduzione degli impatti ambientali in termini di TEP e l'ammontare del contributo richiesto)?

Tutti gli investimenti devono rientrare nelle Tipologie di Intervento di cui all'art. 1. Le opere murarie "necessarie alla realizzazione del Progetto" devono quindi essere una parte di uno degli Investimenti rientranti nelle Tipologie di Intervento di cui alle lettere da A) a I) dell'art. 1 e rientrano:

- nell'azione 4.2.1, se necessarie alla realizzazione degli investimenti di cui alle Tipologie di Intervento A), B) o C);
- nell'azione 3.1.2, se necessarie alla realizzazione degli Investimenti di cui alle Tipologie di Intervento da D) a H);

- nell'azione 3.3.1 se necessarie alla realizzazione degli Investimenti di cui alla Tipologia di Intervento I). Questa ultima Tipologia di Intervento (lettera I) deve essere a sua volta *“strettamente strumentale”* alle *“Tipologie di Intervento precedenti”* ed è l'unica che preveda la possibilità di finanziare anche l'acquisto di terreni (nel limite del 10% delle spese ammissibili del Progetto).

Il metodo con cui applicare il criterio B.1 dell'art. 6 dell'Avviso con riferimento ai contributi richiesti agli investimenti di cui alla tipologia di intervento I), nel caso di Progetti che prevedano sia investimenti a valere sull'azione 4.2.1 che quelli a valere sull'azione 3.1.2, sarà definito dalla Commissione tecnica di valutazione, in modo che il rapporto consideri l'intero impatto ambientale atteso dal Progetto e l'intero contributo richiesto.

25. Gli investimenti rientranti nelle tipologie di intervento di cui alla lettera A, B e C saranno comunque ritenuti ammissibili se realizzate tutte o anche solo la lettera A e B?

L'art. 1 dell'Avviso nel recitare *“Le Tipologie di Intervento di cui alle lettere A, B e C, in quanto coerenti con i macro obiettivi regionali perseguiti tramite il sostegno alle APEA, saranno comunque ritenute ammissibili, a condizione che almeno il 50% degli Investimenti previsti dal Progetto siano coerenti con gli obiettivi specifici dell'APEA a cui il Richiedente aderisce e con il relativo “programma per il miglioramento dell'efficienza dell'uso delle risorse””* disciplina esclusivamente il caso in cui l'efficienza energetica, la produzione di energia rinnovabile e la riduzione delle emissioni in atmosfera non siano espressamente previsti come obiettivi specifici dell'APEA.

In tale caso, forse anche improbabile, si chiarisce che gli investimenti rientranti anche in una sola delle tipologie di intervento A, B e C sono comunque ammissibili ma la quota di tali investimenti non riconducibile agli obiettivi specifici dell'APEA non può superare la metà degli investimenti previsti nel Progetto. Qualora l'efficienza energetica, la produzione di energia rinnovabile e la riduzione delle emissioni in atmosfera siano invece espressamente previsti come obiettivi specifici dell'APEA gli investimenti rientranti nelle tipologie di intervento A, B e C possono essere anche la totalità degli investimenti previsti nel Progetto.

26. L' Avviso prevede tra i casi di revoca l'“avvio del Progetto o di un Investimento o altro intervento (data del primo incarico, contratto o documento analogo) in data antecedente alla data di finalizzazione del Formulario, ove il contributo sia concesso ai sensi del RGE” (art. 9, lettera i). È ammissibile un investimento per il quale un'impresa ha già ordinato e in parte pagato lo studio di fattibilità, la progettazione e la richiesta di permessi, senza però dare avvio dei lavori di costruzione relativi all'investimento.

L'investimento in esempio è ammissibile anche agli aiuti concessi ai sensi del RGE, comprese le spese preparatorie già ordinate e anche per la parte in cui fossero state pagate.

L'Avviso all'art. 1, lettera vi) stabilisce che i progetti devono *“non essere avviati alla data di finalizzazione del Formulario GeCoWEB, fatto salvo che per le Tipologia di Intervento J e per gli altri interventi oggetto di Aiuti in De Minimis. Per avvio dell'intervento si intende la data dell'impegno giuridicamente vincolante (contratto, incarico o assimilabile) che rende irreversibile l'intervento, con esclusione delle altre spese preparatorie di cui all'art. 4, lettera g)”*. Queste ultime sono le *“altre spese preparatorie (n.d.r diverse da quelle obbligatorie di cui alla precedente lettera f) per studi preliminari e di fattibilità quali ad esempio: business plan, analisi ambientali iniziali, valutazioni di impatto ambientale, rilievi e accertamenti; progettazione tecnica ed economico-finanziaria, redazione dei piani della sicurezza in fase di progetto”*. Analoghe previsioni sono riportate all'art. 3 dell'Avviso (sesto o terzultimo capoverso).

Tali previsioni dell'Avviso riflettono quelle di cui all'art. 6 (effetto di incentivazione) del Reg. (UE) 651/2014 - RGE e la definizione di “avvio dei lavori” riportata all'art. 2 (23) del medesimo

regolamento, in quanto fattispecie di ammissibilità generale degli aiuti di Stato nell'ambito del tema "principio di necessità dell'aiuto".

Il "principio di necessità dell'aiuto" non si applica però al De Minimis e proprio per questo le spese (tipologia di Intervento J) per i documenti da presentare obbligatoriamente in sede di domanda (Diagnosi energetica, relazione del verificatore ambientale e relazione sulla cantierabilità del Tecnico Abilitato), oggetto di contratti stipulati prima (ed eventualmente di costi già pagati), possono avere solo il contributo De Minimis.

27. Nel caso di investimento in un impianto di cogenerazione ad alto rendimento è possibile applicare l'intensità di aiuto del 45% (55% se Media Impresa e 65% se Piccola Impresa) all'intero investimento o è necessario distinguere i "Costi supplementari" mediante lo scenario controfattuale?

L'art. 40 del Reg. (UE) 651/2014 (RGE) consente di applicare l'intensità di aiuto del 45% (55% se Media Impresa e 65% se Piccola Impresa) all'intero investimento in un impianto di "cogenerazione ad alto rendimento" che l'art. 2 (107) del medesimo regolamento definisce: "cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE".

Agli investimenti in altri impianti di cogenerazione si applicano l'intensità di aiuto previste dall'art. 38 del RGE del 30% (40% se Media Impresa e 50% se Piccola Impresa, oltre un ulteriore 5% se in Zona Assistita), ma solo sui "Costi supplementari" da individuarsi mediante lo scenario controfattuale. Sulla parte restante dell'investimento (totale al netto dei Costi Supplementari) si applica l'intensità di aiuto prevista dall'art. 17 del RGE (10% se Media Impresa o 20% se Piccola Impresa) oppure il 50% in De Minimis (fermo restando il rispetto del massimale di aiuti in De Minimis ad una medesima Impresa Unica nell'esercizio in corso e nei due precedenti). La scelta se richiedere aiuti ex art. 17 del RGE o in De Minimis sull'intera parte restante dell'investimento è ovviamente una scelta di convenienza economica per la quale può essere utile consultare il Registro Nazionale degli Aiuti che riporta tra l'altro gli aiuti De Minimis già concessi.

Si rammenta che l'art. 4 dell'Avviso prevede che "qualora il contributo sia richiesto quale Aiuto per la tutela dell'ambiente ai sensi del RGE e l'articolo di riferimento preveda che l'Aiuto sia calcolato anche con il metodo dei costi supplementari" occorre che la relazione redatta da un auditor ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 e al Regolamento Europeo EMAS (o, per i Progetti che prevedono Investimenti esclusivamente rientranti nelle Tipologie di Intervento A o B, la Diagnosi Energetica) "deve specificare perché non si applica tale metodo oppure indicare le caratteristiche tecniche di un investimento a Norma dell'Unione, inclusi quelli previsti dalle BAT, ma meno rispettoso dell'ambiente. In quest'ultimo caso andrà fornito anche il preventivo relativo a tale investimento meno rispettoso dell'ambiente".

28. Si chiede di sapere se un sistema di gestione ambientale non certificato ma indispensabile per la raccolta, l'elaborazione, la gestione dei dati ambientali "ingressati" anche con cadenza giornaliera possono essere considerati spese ammissibili ai sensi della lettera c) oppure e) dell'art. 4 dell'Avviso.

Fermo restando che la valutazione delle singole voci di costo è di competenza del Comitato Tecnico di Valutazione e richiede una valutazione approfondita del Progetto nel suo complesso e delle sue componenti, anche sulla base di quanto sostenuto nella relazione sugli impatti ambientali, che non può essere anticipato in questa sede, si consideri che la voce di cui alla lettera e) dell'art. 4 dell'Avviso "precisa che non sono ammessi servizi se non è previsto l'ottenimento della relativa certificazione". Le spese per il sistema di gestione ambientale non certificato possono essere più correttamente classificate alla voce c) "acquisizione di brevetti, licenze, know how, ..." o alla voce d) "servizi di consulenza ...". In tale ultimo caso tali spese devono essere accessorie a tipologie di

intervento di cui all'azione 3.1.2 e rispettare il limite per la Tipologia di Intervento K del 20% del totale delle spese ammissibili. La corretta collocazione dipende anche dalla natura delle spese ai fini civilistici e fiscali e relativa contabilizzazione, ad es. un sistema informativo e informatico da ammortizzare in più esercizi, potrebbe anche rientrare nella voce a).

29. Gli impianti ausiliari richiesti al momento dell'installazione di determinate apparecchiature, quali ad esempio impianti elettrici e per l'antincendio, l'aspirazione e l'abbattimento delle polveri, rientrano tra i costi finanziabili dal bando di finanziamento delle APEA?

La valutazione delle singole voci di costo è di competenza del Comitato Tecnico di Valutazione e richiede una valutazione approfondita del Progetto nel suo complesso e delle sue componenti, anche sulla base di quanto sostenuto nella relazione sugli impatti ambientali, che non può essere anticipato in questa sede. Ciò posto, gli investimenti ausiliari, ove intesi come accessori all'investimento principale anche ai fini della disciplina civilistica e fiscale (per quanto riguarda la loro iscrizione come immobilizzazione unica e relativo ammortamento) sono considerati parte integrante dell'investimento principale. In mancanza potrebbero rientrare nella Tipologia di Intervento I. Non può invece intendersi come ammissibile la quota di investimenti che sono relativi a sistemi di sicurezza e ambientali resi obbligatori dalla normativa statale e non correlati univocamente al funzionamento dei nuovi impianti.

30. Per realizzare un tetto fotovoltaico, è necessario prima procedere all'eliminazione dell'amianto. Tale intervento rientra tra i costi? E, in caso affermativo, rientra nella Tipologia di Intervento B?

La valutazione delle singole voci di costo è di competenza del Comitato Tecnico di Valutazione e richiede una valutazione approfondita del Progetto nel suo complesso e delle sue componenti, anche sulla base di quanto sostenuto nella diagnosi energetica, che non può essere anticipato in questa sede. Ciò posto, l'investimento relativo alla rimozione dell'amianto potrebbe rientrare comunque nella Tipologia di Intervento H oppure I, fermo restando che in generale non sono ammissibili investimenti realizzati per adeguarsi ad un obbligo di legge.

31. Per realizzare un impianto a biomassa, è necessario l'acquisto di un autocarro elettrico e di una bricchetto-pellettatrice. Tali costi rientrano tra quelli ammissibili? Essendo funzionali alla realizzazione dell'impianto rientrano tra i costi afferenti alla tipologia A?

La valutazione delle singole voci di costo è di competenza del Comitato Tecnico di Valutazione e richiede una valutazione approfondita del Progetto nel suo complesso e delle sue componenti, anche sulla base di quanto sostenuto nella relazione sugli impatti ambientali, che non può essere anticipato in questa sede. Ciò posto, la bricchetto-pellettatrice sembra poter essere considerata parte integrante dell'impianto a biomassa con più facilità rispetto all'autocarro elettrico, in quanto quest'ultimo potrebbe essere destinato ad altri usi. In ogni caso entrambi gli investimenti possono comunque rientrare nella Tipologia di Intervento I.

32. Un veicolo commerciale elettrico (es. navetta aeroportuale di una APEA turistica) è una spesa ammissibile?

La valutazione delle singole voci di costo è di competenza del Comitato Tecnico di Valutazione e richiede una valutazione approfondita del Progetto nel suo complesso e delle sue componenti, anche sulla base di quanto sostenuto nella diagnosi energetica o nella relazione sugli impatti ambientali, che non può essere anticipato in questa sede. Ciò posto, gli investimenti in veicoli elettrici potrebbero configurarsi investimenti per l'efficienza energetica o per la riduzione delle emissioni inquinanti (tipologie di Intervento A e C) ove qualificati come tali nella relazione che quantifica l'impatto ambientale o nella Diagnosi Energetica.

33. Un'impresa che non ha ancora ottenuto le autorizzazioni per l'avvio dell'attività produttiva, può comunque procedere all'acquisto di impianti finanziabili (ovviamente previo rilascio futuro delle suddette autorizzazioni)?

Con riferimento alle autorizzazioni, si precisa che l'Avviso disciplina tale fattispecie all'articolo 1, di cui si riporta l'estratto rilevante.

“Tutti i Progetti devono:

- (i) essere previsti e ritenuti cantierabili nella o nelle relazioni obbligatorie e oggetto delle spese preparatorie di cui alla Tipologia di Intervento J. Si specifica che: ...
 - la relazione che attesta la cantierabilità di tutti gli interventi previsti dal Progetto entro aprile 2022, deve argomentare circa la necessità o meno di ottenere titoli abilitativi comunque denominati (autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) per realizzare l'Investimento e quindi per il relativo esercizio, indicare le tempistiche di ciascuno di essi che deve essere compatibile con i termini previsti dall'Avviso, ed essere sottoscritta da un Tecnico Abilitato;**
- (vii) essere completati, pagati e rendicontati entro 12 mesi dalla Data di Concessione; nel caso di Progetti con Spese Ammesse pari o superiori a 500.000 Euro tale termine è di 24 mesi. Per Progetto o intervento completato si intende quello che è entrato in funzione e che, quindi, entro tale termine abbia ottenuto, ove previsti, anche i titoli abilitativi per il suo esercizio.”*

Criteri di Valutazione

34. Per quanto riguarda il rapporto tra la riduzione degli impatti ambientali in termini di TEP e l'ammontare del contributo richiesto (criterio B.1 dell'art. 6 dell'Avviso) si prende in considerazione i TEP risparmiati annui o quelli dell'intero ciclo di vita dell'investimento ammissibile.

Il metodo sarà definito dalla Commissione tecnica di valutazione, ma appare ragionevole che il risparmio espresso in TEP sia quello riferito all'intero ciclo di vita dell'investimento, a cui fa riferimento il contributo richiesto. Non appare infatti ragionevole che il criterio favorisca investimenti dal ciclo di vita più breve.

35. Per quanto riguarda il rapporto tra la riduzione degli impatti ambientali in termini di TEP e l'ammontare del contributo richiesto (criterio B.1 dell'art. 6 dell'Avviso) esistono per la Regione (o Lazio Innova) dei valori di riferimento per il valore "costo impianto Euro/TEP risparmiato" per definire un intervento "finanziabile"?

I procedimenti di selezione a graduatoria prevedono la comparazione tra i progetti presentati, per cui non è possibile prestabilire delle soglie.

Fideiussione

36. La fideiussione può essere assicurativa?

Sì. Si riporta la definizione di Fideiussione riportata in appendice 1 *“«Fideiussione»: fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell'importo dell'anticipazione richiesta maggiorato del 10% a titolo di interessi e spese legali, con scadenza non inferiore a sei mesi oltre la data ultima prevista dall'Avviso per la conclusione e la rendicontazione del Progetto, fornita da soggetti vigilati dalla Banca d'Italia o dai corrispondenti organismi di vigilanza appartenenti all'Eurosistema. Potrà essere utilizzato, in quanto compatibile, lo schema approvato dalla Circolare del MISE n. 4075 del 5 febbraio 2014, adattandolo ove necessario.”*